



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 17

IL SINDACO

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo il tratto della strada Provinciale n°66 dal centro abitato di Pecetto al centro abitato di Borca compresi, comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici estremi, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulla strada;

CONSIDERATO il pericolo all'incolumità degli utenti della strada derivante dalla caduta di alberi e rami;

VISTO i numerosi casi di intervento da parte dei VV.F per liberare la strada ostruita dalla caduta di piante rami e consentire il ripristino della normale circolazione del Comune di Macugnaga durante il periodo invernale;

CONSIDERATO che la circolazione stradale deve sempre essere garantita ed in modo particolare in concomitanza degli eventi meteorologici estremi al fine di garantire con la massima tempestività assistenza alla popolazione;

RICHIAMATE le circolari della Prefettura del V.C.O. n°52698 del 29.12.2009., e n° 34071/13 del 23.10.2013. con le quali si invitavano i Sindaci ad adottare opportuni provvedimenti affinché i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, provinciali, regionali e nazionali pongano in essere – ove siano presenti alberi o siepi che possano compromettere la viabilità e creare potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della circolazione stradale – le misure previste dagli artt. 16,29,30 e 31 del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.38 del regolamento forestale di attuazione dell'art.13 L.R.4/2009, “nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodi e altre reti tecnologiche possono essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare funzionamento della rete”

VISTO la precedente ordinanza n°80 del 11.10.2011. di taglio piante e la successiva n°06 del 12.06.2012. di proroga termini in cui si ordinava, nel tratto di strada provinciale n°66 dal centro abitato di Pecetto al centro abitato di Borca, il taglio degli alberi entro metri tre dal confine stradale;

CONSTATATO che l'ordinanza anzidetta non è stata ottemperata integralmente da tutti i destinatari del provvedimento;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando un ulteriore provvedimento di abbattimento di tutte le essenze, (alberi di alto fusto ed arbusti) entro tre metri dal confine stradale della strada provinciale nel tratto compreso da l centro abitato di Pecetto al centro abitato di Borca;

VISTI GLI ARTT.:

-16,17,29,30,31,32,33 del D.lgs. 30/0471992 n°285 (Codice della Strada) e s.m.i.;

-26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

-892-894-895-896 del Codice Civile,

-54 del D.lgs n.267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all'atto de quo;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con il tratto di strada provinciale n°66 ubicato tra il centro abitato di Pecetto ed il centro abitato di Borca compresi, di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

1. di tagliare tutta la vegetazione arborea (piante di alto fusto ed arbusti) e rimuovere tutti i residui del taglio (legname e rami) entro la distanza di metri tre dal confine stradale
2. di tagliare i rami che si protendono sulla strada, provenienti dagli alberi ubicati ad una distanza superiore ai tre metri dal confine stradale,

AVVERTE

1. in caso di inottemperanza il Comune provvederà ai sensi dell'art.211 del Codice della Strada fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni di legge. Inoltre i proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza, evidenziando inoltre che, in caso di presenza di piu' comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art.197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria od accessoria previste, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art.2051;
2. le operazioni di taglio delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
3. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori garantire, la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma

di legge per segnalare ai veicoli la presenza di lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

4. E' fatto obbligo a tutti di osservarla ed all'Ufficio di polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti, servizi ed organi di polizia stradale, indicati dagli artt. 11 e 12 del D.lgs. 30.04.1992.n.285 ai quali il presente atto è trasmesso per competenza, di farla rispettare ed, a tal fine, dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola
- Questura del Verbano Cusio Ossola
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello stato
- Provincia del Verbano Cusio Ossola
-

AVVERTE.

Chiunque ne abbia interesse avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

-ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del comune;

-ricorso al TAR Piemonte, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune ai sensi del D.lgs. 02.07.2010. n.104 ovvero in alternativa all'anzidetto rimedio ricorso straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971. n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'albo Pretorio del comune.

MACUGNAGA, 06 MAGGIO 2014

IL SINDACO
(Stefano CORSI)

